

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il Giudice Unico Primo Referendario Laura Alesiani

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio pensionistico iscritto al **n. 942** del registro di Segreteria,
proposto dai Sigg.ri:

CHIAROLANZA Francesco Luigi, nato ad AOSTA il 24/10/1963, C.F.
CHRFNC63R24B990M, residente in Via Giorgio Elter 13, AOSTA (AO);

D'ANGELO Vincenzo, nato a SAINT PIERRE il 03/01/1956, C.F.
DNGVCN56A03C148W, residente in FRAZ. ETAVEL, 36, 15073 SAINT
PIERRE (AO);

FURIA Gerardo, nato ad AOSTA il 24/12/1958, C.F.
FRUGRD58T24L224G, residente in FRAZ. SIGNAYES OSSAN, 127,
11100 AOSTA (AO);

GIACOMELLI Giovanni, nato ad AOSTA il 06/12/1949, C.F.
GCMGNN49T06I855K, residente in SALITA DELLA CONSOLATA, 9,
11100 AOSTA (AO);

GIACOMINI Giuliano, nato a OYACE il 15/02/1942, C.F.
GCMGLN42B15I436O, residente in FRAZ. VERNOSSE, 4, 11010 OYACE;

OTTOMANELLI Francesco, nato ad AOSTA il 18/04/1942, C.F.
TTMFNC42D18L220F, residente in VIA VOISON, 13 D, 11100 AOSTA
(AO);

QUATTRONE Domenico, nato ad AOSTA il 20/01/1940, C.F. QTTDNC40A20F112K, residente in VIA GILLES DE CHEVRERES, 8, 11100 AOSTA (AO);

VENEZIANO Vincenzo, nato ad AOSTA il 04/03/1955, C.F. VNZVCN55C04F893B, residente in CORSO IVREA, 78, 11100 AOSTA (AO),

tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Mario Bacci (C.F.: BCCMRA70P18H501J - fax: 06.82.00.14.70; tel: 06.23.48.96.98 - pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org) responsabile legale del Centro di Assistenza e Tutela per i Trattamenti Pensionistici dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del loro *procuratorem ad litem*, sito in Roma alla Via Luigi Capuana n. 207, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso,

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Zecchini (codice fiscale ZCCSLV66S58I462C, pec avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Franca Borla (codice fiscale BRLFNC60A71L219, pec avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it), con i quali è elettivamente domiciliato in Aosta, Corso Battaglione Aosta n. 39.

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 28 maggio 2025, è presente per l'INPS, l'Avv. Alessio Iannone, con delega, in sostituzione dell'Avv. Franca Borla dell'Avvocatura dell'Inps; nessuno è presente per i ricorrenti.

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti risulterebbero asseritamente tutti collocati in congedo in data antecedente all'entrata in vigore delle norme di bilancio varate con la Legge 29/12/2022, n. 197; gli stessi, pertanto, tutti titolari di pensione superiore a quattro volte il minimo Inps, avrebbero interesse alla conservazione del potere di acquisto delle rispettive prestazioni pensionistiche.

I ricorrenti medesimi, prima di proporre gravame, avevano provveduto ad inoltrare apposita istanza di significazione e diffida all'I.N.P.S.; le articolazioni delle sedi INPS hanno rigettato le domande di adeguamento pensionistiche presentate dagli esponenti.

Con il ricorso proposto davanti a questa Corte, gli interessati, lamentando che le recenti norme di bilancio dettate in materia perequativa avrebbero inciso il criterio di proporzionalità ed adeguatezza cui le prestazioni pensionistiche devono essere informate, giungendo di fatto a sterilizzare il potere di acquisto delle medesime prestazioni, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto all'adeguamento delle pensioni nel biennio 2023-2024, nella misura del 100% senza le riduzioni operate dall'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 309, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e con l'art. 117 Cost. per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (artt. 21, 25, 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

In subordine, i ricorrenti hanno, altresì, richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e maturandi nel

biennio 2023-2024 in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della norma censurata (Legge bilancio 2020 – art. 1, comma 478, della L. n. 160/2019) e quanto effettivamente percepito in forza dell'articolo 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre previa rimessione alla Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale già sollecitata.

Secondo parte ricorrente il Legislatore, con le modifiche apportate tramite l'articolo 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, avrebbe introdotto nell'Ordinamento percentuali di perequazione automatica per il biennio 2023-2024 che non rispondono ai criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza e che appaiono svincolati da chiare ragioni di finanza pubblica; da qui l'esigenza, sempre secondo parte ricorrente, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola.

Con note di udienza, depositate in data 7 gennaio 2025, i ricorrenti hanno ulteriormente precisato la richiesta di remissione alla Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, con specifico riferimento alla violazione del principio di progressività sancito dall'art. 53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 2 Cost.

Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 19 gennaio 2025, si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo di rigettare la domanda *ex adverso* proposta in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, di ritenere

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate sull'art. 1, comma 309 e 310, della legge L. 30 dicembre 2022, n. 197, nonché, in subordine, stante l'ordinanza, n. 33/2024 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 309 – 310, della L. n. 197/2022, di sospendere il presente giudizio in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale.

Secondo l'I.N.P.S. apparirebbero infondate le censure sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della L. n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, della L. n. 213/2023, atteso che il Legislatore è intervenuto con misura e prudenza nel solco di precedenti interventi di contenimento della spesa pensionistica (art. 1, comma 486, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), che hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale della Consulta (v. la sentenza n. 173/2016); in tal senso, a parere dell'I.N.P.S., sarebbero da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal Legislatore che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano un *“progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost.”* (Corte cost. sentenza n. 70/2015): come sarebbe avvenuto nel caso di specie attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del c.d. *“dato quantitativo”*, che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto (Corte cost. sent. n. 234/2020).

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025 l'Avv. Berthet, per l'I.N.P.S. ha richiamato, nel merito, le conclusioni presenti nella memoria di costituzione e risposta insistendo per il rigetto del ricorso; in subordine, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'ordinanza, n. 33/2024 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, di rimessione alla Corte costituzionale medesima della questione di costituzionalità dell'art.1, commi 309 – 310, della L. n. 197/2022.

Con ordinanza n. 1/2025, depositata in data 5 febbraio 2025 e regolarmente notificata all'INPS, questo Giudice ha ordinato di trasmettere i fascicoli amministrativi dei Sigg.ri ricorrenti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, fissando per la trattazione del ricorso l'odierna udienza; tali fascicoli sono stati messi a disposizione informalmente, tramite deposito in Segreteria della Sezione, in formato cartaceo, quali copie di cortesia, ma, ad oggi, non sono stati ancora formalmente trasmessi, attraverso il sistema informatico Giudico.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, depositata in data 14 febbraio 2025, il Giudice delle Leggi ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, sollevate, nel giudizio di legittimità in via principale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Con la più recente ordinanza n. 76/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, depositata il 25 marzo 2025 e pubblicata in G.U. il 7 maggio 2025 (n. 19, 1° Serie Speciale – Corte costituzionale), sono

state dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022 in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali; e, ad oggi, pende nuovamente questione di legittimità della disposizione in parola davanti alla Corte costituzionale.

Con note di udienza in data 27 maggio 2025, l'Avv. Bacci, per i ricorrenti, richiedeva di integrare la questione di legittimità costituzionale, già sollevata dalla Corte dei conti con le ordinanze nn. 33/2024 e 101/2024, rispettivamente, della Sezione Giurisdizionale Toscana e della Sezione Giurisdizionale Campania, con specifico riferimento alla violazione del principio di progressività di cui all'art. 53 Cost. in combinato disposto con gli artt. 3 e 2 Cost.

All'udienza pubblica del 28 maggio 2025, assente il difensore della parte ricorrente, l'Avv. Iannone, per l'I.N.P.S., ha richiamato le conclusioni riportate nella memoria di costituzione, chiedendo termine, se si dovesse trattenere la causa in decisione, per il deposito telematico dei fascicoli amministrativi dei ricorrenti.

CONSIDERATO

- che la perequazione automatica è uno strumento volto ad adeguare le pensioni al mutato potere di acquisto della moneta e fu disciplinata dalla Legge 21 luglio 1965, n. 903, *“Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale”* (art. 10), al fine di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo;

- che, ad oggi, il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è governato dall'art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*), il quale prevede che, *“con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”*. Tale disposizione si prefigge l'obiettivo di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione;

- che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*), art. 1, comma 309, per il 2023 ha riconosciuto la rivalutazione automatica al 100% per il trattamento pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., poi dell'85%, 53%, 47% e 37% rispettivamente per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S., superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo I.N.P.S., superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo I.N.P.S., superiori a otto volte e pari o inferiori a

dieci volte il trattamento minimo I.N.P.S., fino al riconoscimento della rivalutazione nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo I.N.P.S.;

- che, come già ricordato nella parte in fatto, con la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, depositata in data 14 febbraio 2025, il Giudice delle Leggi ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, sollevate, nel giudizio di legittimità in via principale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

- che sul suddetto art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022, ad oggi pende nuovamente questione di legittimità costituzionale sollevata con la più recente ordinanza n. 76/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, depositata il 25 marzo 2025 e pubblicata in G.U. il 7 maggio 2025 (n. 19, 1° Serie Speciale – Corte costituzionale), con cui sono state dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022 in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali;

- che parte ricorrente, con le note di udienza sopra richiamate, ha formulato espressa richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale anche sotto il profilo della violazione dell'art. 53 Cost.;

- che si ravvisa, pertanto, l'opportunità di sospendere la decisione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, stante la trattazione in data odierna della questione medesima;

- che a tale sospensione non ostante le norme applicabili nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti;

- che la sospensione del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, *“è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo [...], in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo)”* (v. Consiglio di Stato, ord., n. 28/2014).

Visti l’art. 279 e l’art. 295 c.p.c. e l’art. 106 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174.

ORDINA

Il giudizio iscritto al n. 942, proposto dai Sigg.ri. **CHIAROLANZA Francesco Luigi, D’ANGELO Vincenzo, FURIA Gerardo, GIACOMELLI Giovanni, GIACOMINI Giuliano, OTTOMANELLI Francesco, QUATTRONE Domenico, VENEZIANO Vincenzo**, è sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza n. 76/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, depositata il 25 marzo 2025 e pubblicata in G.U. il 7 maggio 2025 (n. 19, 1° Serie Speciale – Corte costituzionale).

Assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte

costituzionale

Manda alla segreteria per la notifica alle parti della presente ordinanza.

Così provveduto in Aosta in data 28 maggio 2025.

IL GIUDICE

(Laura Alesiani)

Depositata in segreteria il 4 giugno 2025
il funzionario
Geltrude Petrini